



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma	Impianto di stoccaggio gas naturale in sottterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento 2022 dell'intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate.
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
ID Fascicolo	8350
Proponente	ITAL GAS Storage S.p.A.
Elenco allegati	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 560 del 12 settembre 2022 Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 568 del 22 settembre 2022

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 19/10/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 20/10/2022

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A. con nota prot. AM-004 del 15.04.2022, acquisita il 21.04.2022 con prot. n. 49168/MiTE, al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al Progetto di un "*Impianto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento 2022 dell'intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate*";

VISTA la nota prot. MiTE/90202 del 19 luglio 2022 con cui la Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Generale valutazioni ambientali, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, ai fini dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 17, denominata “Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi”, e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi (sono escluse le modifiche o estensioni di cui all’art.6 comma 7 lettera d);

CONSIDERATO che il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000;

ACQUISITA l’osservazione espressa ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, dalla Provincia di Lodi – MiTE/102263 del 19/08/2022 - di cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nel corso dell’istruttoria per l’espressione del parere di competenza n. 560 del 12/09/2022;

ACQUISITO il parere n. 560 del 12 settembre 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS al prot. MiTE/114663 del 21/09/2022, costituito da n. 42 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, sulla base delle valutazioni condotte, ha riportato che il *progetto “Impianto di stoccaggio gas naturale in sottoterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento dell’intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate” non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, fatta salva la necessità di soddisfare le quattro prescrizioni ambientali oltre a quanto indicato dalla provincia di Lodi;*

VISTA la nota del 15/09/2022, acquisita al prot. MiTE/107449 del 6/09/2022, a parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS già espresso, con la quale il proponente risponde alle osservazioni della provincia di Lodi;

ACQUISITO il parere integrativo n. 568 del 22 settembre 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS acquisito al prot. MiTE/121880 del 04/10/2022, costituito da n. 14 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con il quale la Sottocommissione VIA accerta per *i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere:*

- *che il parere n. 560/22 del 12 settembre 2022 di NON assoggettabilità a VIA del progetto denominato “Impianto di stoccaggio gas naturale in sottoterraneo di Cornegliano Laudense (LO) – Aggiornamento dell’intervento di miglioramento*

tecnologico per il trattamento delle acque separate”, sia confermato rispettando le condizioni ambientali 1, 2, 3 e 4 in esso riportate e qui di seguito richiamate;

- *che per quanto riguarda le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Lodi dovrà essere posta in essere ogni azione ante operam, in corso d’opera e post operam per monitorare, in accordo con ARPA Lombardia e la stessa Provincia di Lodi, anche incrementando la numerosità della rete piezometrica, la qualità delle acque restituite all’ambiente al fine della salvaguardia di una risorsa essenziale per gli ecosistemi quale quella idrica.*

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nei pareri sopracitati, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. per il progetto “Impianto di stoccaggio gas naturale in sottterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento 2022 dell’intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate”;

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

Il progetto “Impianto di stoccaggio gas naturale in sottterraneo di Cornegliano Laudense (LO) - Aggiornamento dell’intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento delle acque separate”, proposto dalla ITAL GAS Storage S.p.A., con sede a Milano (MI), Via Meravigli n. 3, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è escluso dalla procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, nel rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 560 del 12 settembre 2022 e n. 568 del 22 settembre 2022.

Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4 **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 532 del 29 luglio 2022 della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è comunicato alla ITAL GAS Storage S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi, al Comune di Cornegliano Laudense e all'ARPA Lombardia.

2. Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)